



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### **Ai sensi:**

-degli articoli:107(Funzioni e responsabilità della dirigenza), commi 2 e 3; 109(Conferimento di funzioni dirigenziali) comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-degli articoli:59(Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) e 60(Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

-dell'art.13(Attività di gestione) del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i.;

-del Decreto n.12/2019 prot. n. 7753 del 07/09/2019 con il quale il Sindaco disponeva altresì la Posizione Organizzativa di Responsabile di Servizio con decorrenza 01/09/2019 e durata di 3(tre) anni;

### **Premesso:**

**-che** con relazione Prot. n.7046 del 28/12/1999 sono state riscontrate sulla proprietà Marocchi Dino e Poli Teresa (F.n.48 part.312), le seguenti opere abusive:

- Manufatto realizzato con struttura in legno, copertura con lamiera zincate, chiuso sul lato est ed addossato al terrapieno ad Ovest;

Secondo corpo realizzato con struttura in ferro su piazzola in calcestruzzo, copertura in ferro e con pannelli prefabbricati ad uso coibentazione in doppia lamiera;

Opere di livellamento terreno,

(OPERE REALIZZATE NEL 1999 E SEGNALATE DAL CORPO FORESTALE DELLO STATO)

**-che** a seguito di detto accertamento è stata predisposta l'ordinanza di demolizione delle opere abusive n.46/99 del 28/12/1999 prot. n.7047;

**-che** a tale Ordinanza è stato prodotto ricorso al TAR Marche, notificato il 26/02/2000 per:  
(omissis)

*annullamento dell'Ordinanza 46/99 previa sospensiva;*

(omissis)

**-che** per opporsi a tale ricorso l'Amministrazione aveva dato incarico all'avv.D'Angelo Vittorio di Ascoli Piceno;

**-che** il TAR Marche ha accolto la sospensiva con Ord. n. 280/2000 del 05/04/2000 (fino alla pronuncia esplicita sulle domande di sanatoria presentate)

**-che** il TAR Marche ha dichiarato il ricorso presentato con Decreto n.219/2010 Reg.Gen. N. 347/2000;

**-che** la Sig.ra Poli Teresa in data 10/12/2004 ha presentato domanda di Condono Edilizio acquisita al prot. n.7292, per porzioni degli abusi sopra descritti, distinti al Fg. N.48 part. n.596 sub 2 (ex312);

**-che** nell'iter del procedimento è stato richiesto alla Provincia di Ascoli Piceno il parere art.32 per vincolo paesaggistico;

**-che** in merito la Provincia di Ascoli Piceno, previo acquisizione del parere della Soprintendenza, con Determinazione n. 107/GEN n. 10/URMP del 13/01/2012 ha espresso parere non favorevole per dette opere oggetto di sanatoria;

**-che** il richiedente il condono edilizio ha presentato ricorso al Capo dello Stato, contro il parere non favorevole della Provincia di Ascoli Piceno, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero Beni Culturali con nota prot. n. 0015564 del 10/07/2012;

**-che** detto ricorso è stato respinto dal Consiglio di Stato Sez. II del 17/01/2018 e dal Presidente della Repubblica con Decreto del 12/11/2018 n. 1717 (nota prot. 3925 del 07/02/2019, acquisita al prot. n 1909 del 05/03/2019);

### **Tenuto Conto:**

**-che** il sig. Marocchi Dino in data 10/12/2004 ha presentato domanda di condono edilizio acquisita al prot. n. 7293, per porzione degli abusi sopra descritti, distinti al F. n. 48 part. n. 596 sub. 1 (ex 312);

- che** nell'iter del procedimento è stato richiesto alla Provincia di Ascoli Piceno il parere art. 32 per vincolo paesaggistico;
- che** in merito la Provincia di Ascoli Piceno, previo acquisizione del parere della Soprintendenza, con Determinazione n. 106/GEN n. 10/URMP del 13/01/2012 ha espresso parere non favorevole per dette opere oggetto di sanatoria;
- che** il richiedente il condono edilizio ha presentato ricorso al Capo dello Stato, contro il parere non favorevole della Provincia di Ascoli Piceno, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero Beni Culturali con nota prot. n. 0015577 del 10/07/2012;
- che** detto ricorso è stato respinto dal Consiglio di Stato Sez. II del 17/01/2018 e dal Presidente della Repubblica con Decreto del 12/11/2018 n. 1716 (nota prot. 3825 del 07/02/2019, acquisita al prot. n. 1942 del 05/03/2019);
- che** ad oggi i soggetti richiedenti risultano deceduti rispettivamente in data 18/12/2011(sig.ra Poli Teresa) ed in data 15/09/2019(sig. Marocchi Dino);

**Considerato:**

- che** per quanto sopra riportato risulta necessario dover procedere all'adozione di provvedimenti necessari alla definizione dei condoni edilizi presentati, tenendo conto dei pareri non favorevoli della Provincia di Ascoli Piceno in relazione al vincolo paesaggistico;
- che**, al fine di proseguire con l'iter amministrativo relativo al diniego dei condoni edilizi e repressione dei rispettivi abusi, risulta necessario ottenere un parere legale sulla corretta procedura amministrativa da seguire anche per il fatto che i soggetti richiedenti risultano deceduti e che i beni oggetto dei condoni edilizi potrebbero non più essere nelle disponibilità degli attuali aventi diritto in relazione ad eventuali pignoramenti e/o fallimento della ditta richiedente;
- che** il Comune di Roccafluvione non dispone di personale interno che ricopre funzioni inerenti il Servizio di Avvocatura o Consulenza Legale nonché non dispone della necessaria strumentazione tecnica e software;
- che** si rende pertanto necessario, per le motivazioni sopraindicate, doversi avvalere di "professionista singolo o associato" esterno per la redazione delle attività di che trattasi;
- che** risulta necessario attivare, le procedure di "affidamento degli incarichi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (...) a operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto."(cfr. art.14 comma 4-bis secondo periodo, del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55);

**Dato atto:**

- dell'articolo 1**, comma 130 della L. 30.12.2018, n.145 (Legge di bilancio 2019);
- della Deliberazione** n.169/2012/PAR del 27.11.2012, che la Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per le Marche;
- della Determinazione** dell'ANAC n.11 del 23.09.2015;
- che** l'art.328(*Mercato elettronico*) comma 1 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., testualmente disponeva:

*"1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice."*

- che l'art.217(*Abrogazioni*) comma 1, lett.u), del D.Lgs. n.50/2016, testualmente dispone:

*"u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto:*

- 1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite;
- 2) dalla data di entrata in vigore del presente codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX, Capo III; la Parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo

251; la Parte III, ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati;”

(articoli da 1 a 8, da 11 a 13, da 44 a 59, da 97 a 177, da 211 a 214, 249, 250, 252, 253, da 257 a 270, da 271 a 342, da 357 a 359)

-che l'art.36(Contratti sotto soglia) comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente recita:  
“Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti POSSONO procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.”

-che in conseguenza a quanto sopra, per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia, il ricorso al MEPA appare “possibile”, ma non “obbligatorio”;

-che in applicazione a quanto sopra ed ai fini delle procedure di acquisizione della prestazione, trattasi di:

[ ]-Lavori;

[X]-Servizi;

[ ]-Forniture;

pertanto:

[ ]-risulta necessario ricorrere alle “aggregazioni e centralizzazione della committenza”, di cui all'art.37, comma 4-bis del D.Lgs. n.50/2016;

[X]-non risulta necessario ricorrere alle “aggregazioni e centralizzazione della committenza”, di cui all'art.37, comma 4-bis del D.Lgs. n.50/2016,

in quanto:

(X)-trattasi di beni e/o servizi di valore inferiore a 5.000 euro;  
(cfr.art.1, comma 450 della L.27.12.2006, n.296 (finanziaria 2007), come modificato da ultimo dall'art.1 co.130 L.145/2018)

( )-trattasi di beni e/o servizi di valore pari a 5.000 euro e inferiore a 40.000 euro;(cfr.art.1, comma 450 della L.27.12.2006, n.296 (finanziaria 2007), come modificato da ultimo dall'art.1 co.130 L.145/2018)

( )-trattasi di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;  
(cfr.art.37 co.1 D.Lgs. n.50/2016)

( )-si procede sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione;  
(cfr.art.37 co.12 D.Lgs. n.50/2016)

[ ]-risulta necessario far ricorso a convenzioni quadro, ovvero al mercato elettronico ovvero ai sistemi elettronici di acquisizione, ai sensi degli articoli: 1 co.450 L.296/2006, modificato dall'art.1 co.495 della L.208/2015, dall'art.1 co.130 della L. 145/2018 e 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

[X]-non risulta necessario far ricorso a convenzioni quadro, ovvero al mercato elettronico ovvero ai sistemi elettronici di acquisizione, ai sensi degli articoli: 1 co.450 L.296/2006, modificato dall'art.1 co.495 della L.208/2015, modificato dall'art.1 co.130 L. 145/2018 e 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto:

[X]-La fornitura del bene/servizio di cui trattasi:

(X)-trattasi di beni e/o servizi di valore inferiore a 5.000 euro;  
(cfr.art.1 co.450 L.296/2006, modificato dall'art.1 co.495 della L.208/2015 e da ultimo dall'art.1 co.130 L.145/2018)

( )-non risultano reperibili, in quanto: *Trattasi di servizi tecnici di natura intellettuale;*  
(cfr.Corte Conti sez.Marche n.169/2012/PAR+Determina ANAC n.11/2015)

( )-risultano inidonee rispetto alle necessità dell'ente in quanto:  
(cfr.Corte Conti sez.Marche n.169/2012/PAR+Determina ANAC n.11/2015)

( )-risultano reperibili a condizioni di acquisto migliorative;  
(cfr.Corte Conti sez.Toscana n.151/2013/PAR+Determina ANAC n.11/2015)

( )-si procede sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione;  
(cfr.art.37 co.12 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

**Tenuto conto:**

DETERMINAZIONI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA n.7 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE

**-che** con nota di questo comune, trasmessa via PEC in data 23/12/2020 prot. n.11467, si invitava lo "Studio Associato Lori" di Ascoli Piceno a voler rimettere migliore offerta per la formulazione del parere legale come sopra richiamato;

**-che** con nota datata 04/03/2021 trasmessa dall'avv. Paolo Lori e assunta al protocollo al n.2460 del 04/03/2021, viene riportato:

(omissis)

*poiché l'incarico necessita una previa verifica approfondita della disponibilità dei beni destinati a essere incisi da obblighi di ripristino, onde individuare i destinatari dell'eventuale azione amministrativa... .....si propone il presente preventivo riferito alla sola prima fase di consulenza:*

*Consulenza per verifica effettiva disponibilità e appartenenza beni oggetto di procedimento di repressione abusi edilizi: importo di € 600,00 (oltre CAP e iva - tot. lordo € 761,28), salvo spese per rilascio di documenti e attestazioni superiori a € 100,00*

(omissis)

**-del Decreto** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016, ad oggetto:

*"Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50";*

**Visto:**

**-l'art.36** comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

**-le Linee guida n.4 dell'ANAC**, inerenti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n.56, con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, ed in particolare di quanto previsto al paragrafo "4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00";

**-in particolare il sub-paragrafo "4.2.1 I requisiti generali e speciali"** che testualmente riporta:

*"4.2.1 L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:*

*a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;*

*b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;*

*c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.*

*L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.;"*

**-l'art.80**(Motivi di esclusione) comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente dispone:

*"6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5."*

**Ritenuto:**

**-necessario** provvedere all'affidamento diretto del servizio di consulenza legale al fine della definizione dei condoni edilizi presentati e avvio del procedimento di repressione degli stessi;

**-di prendere** in considerazione, per tale affidamento, l'offerta di consulenza pervenuta dallo "Studio Associato Lori" di Ascoli Piceno dell'importo di € 600 (oltre CAP e iva - tot. lordo € 761,28), salvo spese per rilascio di documenti e attestazioni superiori a € 100;

**-procedere** alla verifica degli ulteriori requisiti di carattere speciale come previsto dalle linee guida n.4 dell' ANAC al punto 4.2.2;

**Considerato:**

**-che** con nota trasmessa via PEC in data 11/05/2021, assunta al protocollo comunale al n.5160 del 12/05/2021 lo "Studio associato Lori" di Ascoli Piceno rimetteva Documenti di Regolarità

DETERMINAZIONI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA n.7 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE

Contributiva dei componenti dello "Studio Associato Lori" composto dall'Avv. Antonio Lori e dall'Avv. Paolo Lori, dal quale per entrambe testualmente viene riportato:

(omissis)

*Si certifica che l'Avv. ANTONIO LORI, codice fiscale LRONTN40B06F516A, registrato negli archivi informatici della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con il codice meccanografico 4269010, risulta iscritto alla citata Cassa ai fini previdenziali e che, tenuto conto di quanto già posto in riscossione tramite ruolo anche a seguito di eventuali rateazioni già accordate, ha interamente versato la contribuzione obbligatoria dovuta in via diretta.*

*Si rilascia il presente certificato esclusivamente ai fini di quanto previsto dal D.L.25/9/2002 n. 210 e successive modificazioni e integrazioni (DURC).*

(omissis)

*Si certifica che l'Avv. PAOLO LORI, codice fiscale LROPLA79M25A462A, registrato negli archivi informatici della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con il codice meccanografico 74144069, risulta iscritto alla citata Cassa ai fini previdenziali e che, tenuto conto di quanto già posto in riscossione tramite ruolo anche a seguito di eventuali rateazioni già accordate, ha interamente versato la contribuzione obbligatoria dovuta in via diretta.*

*Si rilascia il presente certificato esclusivamente ai fini di quanto previsto dal D.L.25/9/2002 n. 210 e successive modificazioni e integrazioni (DURC).*

(omissis)

**-che** in data 19/05/2021 con nota assunta al protocollo n. 5455 veniva consultato il casellario ANAC per la verifica di eventuali annotazioni sugli operatori economici interpellati dal quale risulta che:

(omissis)

*Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati*

(omissis)

**-che** con PEC in data 25/05/2021 assunta al protocollo comunale n.5678 del 25/05/2021 lo "Studio associato Lori" di Ascoli Piceno rimetteva dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali ai sensi dell'art. 80, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 riferite a tutti i componenti dello studio associato;

#### **Ritenuto:**

-per quanto sopra riportato, potersi procedere all'affidamento diretto del «*servizio di consulenza legale*», all'operatore economico "Studio Associato Lori" di Ascoli Piceno, per un importo contrattuale di € 600 (oltre CAP e iva - tot. lordo € 761,28), salvo spese per rilascio di documenti e attestazioni superiori a € 100, la cui spesa è da impegnare al Capitolo 140-codice 01.09-1.03.02.99.002 "Fondo spese legali" del Bilancio di previsione 2021;

#### **VISTO infine:**

-Lo Statuto Comunale adottato con D.C.C. n.28/2006;

-Il D.Lgs. 18.08.2001, n.267 e s.m. e i.;

### **D E T E R M I N A**

Per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono richiamati e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

#### **01)-PRENDERE ATTO:**

**-che** per quanto sopra riportato risulta necessario dover procedere all'adozione di provvedimenti necessari alla definizione dei condoni edilizi presentati, tenendo conto dei pareri non favorevoli della Provincia di Ascoli Piceno in relazione al vincolo paesaggistico;

**-che**, al fine di proseguire con l'iter amministrativo relativo al diniego dei condoni edilizi e repressione dei rispettivi abusi, risulta necessario ottenere un parere legale sulla corretta procedura amministrativa da seguire anche per il fatto che i soggetti richiedenti risultano deceduti e che i beni oggetto dei condoni edilizi potrebbero non più essere nelle disponibilità degli attuali aventi diritto in relazione ad eventuali pignoramenti e/o fallimento della ditta richiedente;

**-che** il Comune di Roccafluvione non dispone di personale interno che ricopre funzioni inerenti il Servizio di Avvocatura o Consulenza Legale nonché non dispone della necessaria strumentazione tecnica e software;

**-che** si rende pertanto necessario, per le motivazioni sopraindicate, doversi avvalere di "professionista singolo o associato" esterno per la redazione delle attività di che trattasi;

**-che** risulta necessario attivare, le procedure di "affidamento degli incarichi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (...) a operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto."(cfr. art.14 comma 4-bis secondo periodo, del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L.

DETERMINAZIONI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA n.7 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE

20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55);

**-che** in applicazione a quanto sopra ed ai fini delle procedure di acquisizione della prestazione, trattasi di:

[ ]-Lavori;

[X]-Servizi;

[ ]-Forniture;

pertanto:

[ ]-risulta necessario ricorrere alle "aggregazioni e centralizzazione della committenza", di cui all'art.37, comma 4-bis del D.Lgs. n.50/2016;

[X]-non risulta necessario ricorrere alle "aggregazioni e centralizzazione della committenza", di cui all'art.37, comma 4-bis del D.Lgs. n.50/2016,

in quanto:

(X)-trattasi di beni e/o servizi di valore inferiore a 5.000 euro;  
(cfr.art.1, comma 450 della L.27.12.2006, n.296 (finanziaria 2007), come modificato da ultimo dall'art.1 co.130 L.145/2018)

( )-trattasi di beni e/o servizi di valore pari a 5.000 euro e inferiore a 40.000 euro;(cfr.art.1, comma 450 della L.27.12.2006, n.296 (finanziaria 2007), come modificato da ultimo dall'art.1 co.130 L.145/2018)

( )-trattasi di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;  
(cfr.art.37 co.1 D.Lgs. n.50/2016)

( )-si procede sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione;  
(cfr.art.37 co.12 D.Lgs. n.50/2016)

[ ]-risulta necessario far ricorso a convenzioni quadro, ovvero al mercato elettronico ovvero ai sistemi elettronici di acquisizione, ai sensi degli articoli: 1 co.450 L.296/2006, modificato dall'art.1 co.495 della L.208/2015, dall'art.1 co.130 della L. 145/2018 e 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

[X]-non risulta necessario far ricorso a convenzioni quadro, ovvero al mercato elettronico ovvero ai sistemi elettronici di acquisizione, ai sensi degli articoli: 1 co.450 L.296/2006, modificato dall'art.1 co.495 della L.208/2015, modificato dall'art.1 co.130 L. 145/2018 e 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto:

[X]-La fornitura del bene/servizio di cui trattasi:

(X)-trattasi di beni e/o servizi di valore inferiore a 5.000 euro;  
(cfr.art.1 co.450 L.296/2006, modificato dall'art.1 co.495 della L.208/2015 e da ultimo dall'art.1 co.130 L.145/2018)

( )-non risultano reperibili, in quanto: *Trattasi di servizi tecnici di natura intellettuale;*  
(cfr.Corte Conti sez.Marche n.169/2012/PAR+Determina ANAC n.11/2015)

( )-risultano inidonee rispetto alle necessità dell'ente in quanto:  
(cfr.Corte Conti sez.Marche n.169/2012/PAR+Determina ANAC n.11/2015)

( )-risultano reperibili a condizioni di acquisto migliorative;  
(cfr.Corte Conti sez.Toscana n.151/2013/PAR+Determina ANAC n.11/2015)

( )-si procede sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione;  
(cfr.art.37 co.12 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

**-che** con nota di questo comune, trasmessa via PEC in data 23/12/2020 prot. n.11467, si invitava lo "Studio Associato Lori" di Ascoli Piceno a voler rimettere migliore offerta per la formulazione del parere legale come sopra richiamato;

**-che** con nota datata 04/03/2021 trasmessa dall'avv. Paolo Lori e assunta al protocollo al n.2460 del 04/03/2021, viene riportato:

(omissis)

*poiché l'incarico necessita una previa verifica approfondita della disponibilità dei beni destinati a essere incisi da obblighi di ripristino, onde individuare i destinatari dell'eventuale azione amministrativa... .....si propone il presente preventivo riferito alla sola prima fase di consulenza:*

DETERMINAZIONI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA n.7 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE

*Consulenza per verifica effettiva disponibilità e appartenenza beni oggetto di procedimento di repressione abusi edilizi: importo di € 600,00 (oltre CAP e iva - tot. lordo € 761,28), salvo spese per rilascio di documenti e attestazioni superiori a € 100,00*

(omissis)

#### **02)-DARE ATTO:**

**-che risulta necessario** provvedere all'affidamento diretto del servizio di consulenza legale al fine della definizione dei condoni edilizi presentati e avvio del procedimento di repressione degli stessi;

**-di prendere** in considerazione, per tale affidamento, l'offerta di consulenza pervenuta dallo "Studio Associato Lori" di Ascoli Piceno dell'importo di € 600 (oltre CAP e iva - tot. lordo € 761,28), salvo spese per rilascio di documenti e attestazioni superiori a € 100;

**-di procedere** alla verifica degli ulteriori requisiti di carattere speciale come previsto dalle linee guida n.4 dell' ANAC al punto 4.2.2;

**-della** nota trasmessa via PEC in data 11/05/2021, assunta al protocollo comunale al n.5160 del 12/05/2021 lo "Studio associato Lori" di Ascoli Piceno rimetteva Documenti di Regolarità Contributiva dei componenti dello "Studio Associato Lori" composto dall'Avv. Antonio Lori e dall'Avv. Paolo Lori, dal quale per entrambe testualmente viene riportato:

(omissis)

*Si certifica che l'Avv. ANTONIO LORI, codice fiscale LRONTN40B06F516A, registrato negli archivi informatici della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con il codice meccanografico 4269010, risulta iscritto alla citata Cassa ai fini previdenziali e che, tenuto conto di quanto già posto in riscossione tramite ruolo anche a seguito di eventuali rateazioni già accordate, ha interamente versato la contribuzione obbligatoria dovuta in via diretta.*

*Si rilascia il presente certificato esclusivamente ai fini di quanto previsto dal D.L.25/9/2002 n. 210 e successive modificazioni e integrazioni (DURC).*

(omissis)

*Si certifica che l'Avv. PAOLO LORI, codice fiscale LROPLA79M25A462A, registrato negli archivi informatici della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con il codice meccanografico 74144069, risulta iscritto alla citata Cassa ai fini previdenziali e che, tenuto conto di quanto già posto in riscossione tramite ruolo anche a seguito di eventuali rateazioni già accordate, ha interamente versato la contribuzione obbligatoria dovuta in via diretta.*

*Si rilascia il presente certificato esclusivamente ai fini di quanto previsto dal D.L.25/9/2002 n. 210 e successive modificazioni e integrazioni (DURC).*

(omissis)

**-che** in data 19/05/2021 con nota assunta al protocollo n. 5455 veniva consultato il casellario ANAC per la verifica di eventuali annotazioni sugli operatori economici interpellati dal quale risulta che:

(omissis)

*Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati*

(omissis)

**-che** con PEC in data 25/05/2021 assunta al protocollo comunale n.5678 del 25/05/2021 lo "Studio associato Lori" di Ascoli Piceno rimetteva dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali ai sensi dell'art. 80, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 riferite a tutti i componenti dello studio associato;

**-che** per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il **C.I.G. n. Z0331D0556**

#### **03)-APPROVARE l'offerta:**

-trasmessa dall'avv. Paolo Lori e assunta al protocollo al n.2460 del 04/03/2021 per la formulazione di "Consulenza per verifica effettiva disponibilità e appartenenza beni oggetto di procedimento di repressione abusi edilizi" per l'importo di € 600,00 (oltre CAP e iva - tot. lordo € 761,28), salvo spese per rilascio di documenti e attestazioni superiori a € 100,00

#### **04)-CONFERIRE:**

-agli Avv. Lori Antonio e Lori Paolo dello "Studio Associato Lori" di Ascoli Piceno, l'incarico professionale per la formulazione di "Consulenza per verifica effettiva disponibilità e appartenenza beni oggetto di procedimento di repressione abusi edilizi" per l'importo di € 600,00 (oltre CAP e iva - tot. lordo € 761,28), salvo spese per rilascio di documenti e attestazioni superiori a € 100,00

#### **05)-ASSUMERE:**

-l'impegno di spesa iniziale nella somma **complessiva di € 861,28** come segue:

-€ 600 (oltre CAP e iva - tot. lordo € 761,28) salvo spese per rilascio di documenti e attestazioni superiori a € 100 dal Capitolo 140-codice 01.09-1.03.02.99.002 "Fondo spese legali" del corrente esercizio finanziario, sufficientemente disponibile;

**06)-PROCEDERSI:**

-alla liquidazione delle spesa, con successivo e separato atto, con le modalità stabilite dall'art.184 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

**07)-DARE ATTO, altresì:**

- ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs n. 267/2000, nonché del vigente regolamento sui controlli interni, che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnica attestante regolarità e la correttezza dell'azione tecnico-amministrativa;

- che ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio (geom. Manni Arduino);

- che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, come disposto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dall'art. 6 del DPR. 62/2013;

- che, ai sensi dell'art. 151 c. 4) del D.lgs 267/2000, la presente determinazione sarà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183 c.7) del lgs 267/2000 e munita del parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

-che dalla presente determinazione non deriva, nè può derivare, impegno di spesa a carico del bilancio comunale, tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 367/200 e s.m.i.;

- che ai fini della pubblicità degli atti, della trasparenza amministrativa e della generale conoscenza, sarà pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio Comunale e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 21, c. 2 del D.gs 33/2013;

-che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla esecutività dell'atto.

- che copia della presente determinazione, viene trasmessa, secondo quanto disposto dal vigente regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale e al Responsabile del Servizio "Finanziario Tributario" interessato per gli adempimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**(Geom. Manni Arduino)**

**LA PRESENTE DETERMINAZIONE:**

-ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa è pubblicata all'albo pretorio comunale dal per 15 giorni consecutivi .-

[ ] comportando impegno di spesa è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

[ ] di dare atto che dalla presente determinazione non deriva, ne può derivare, un impegno di spesa a carico del bilancio comunale, tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio.-

A norma dell'art.8 della Lex n.241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è :

( ) il sottoscritto.

( ) il Sig.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO Geom. Arduino Manni

+-----+

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art.151, 4^ Comma del D.LGS.n. 267/2000

**A P P O N E**

il visto di regolarità contabile e

**A T T E S T A**

la copertura finanziaria della spesa

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento di cui all'ex Cap. del Bilancio del corrente esercizio finanziario.

Roccafluvione li 27-05-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO (dott.ssa Roncati Sabrina)

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale ai sensi dell'art.38 c.3 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi come approvato dalla Giunta Municipale con atto n.109 del 09.06.1998 in vigore dal 07.11.1998.Nel caso in cui l'atto abbia riferimenti di natura finanziaria anche alla Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

=====  
E' copia conforme all'originale, da utilizzare per uso amministrativo.  
Roccafluvione, 01-06-2021

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Arduino Manni

=====

DETERMINAZIONI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA n.7 del 26-05-2021 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE